



COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Olbia - Tempio

Regolamento
per la concessione in uso temporaneo dei locali comunali

ART. 1 FINALITÀ

1. I locali e le strutture comunali sono beni comuni e, come tali, vanno utilizzati, salvaguardati e valorizzati nei modi e nelle forme adeguate a strutture di interesse pubblico. Le stesse, pertanto, vengono direttamente gestite dall'Amministrazione, secondo il presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale di Trinità d'Agultu e Vignola con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale per lo svolgimento, di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, ricreative, didattiche e politiche.

ART. 2 BENEFICIARI

1. Gli immobili e le strutture di proprietà comunale possono essere concessi in uso ad enti pubblici, associazioni, organizzazioni politiche e sindacali, scuole, persone fisiche esponenziali di interessi collettivi presenti nel territorio comunale, per svolgervi conferenze, convegni, riunioni di lavoro e comunque attività che abbiano un carattere sociale, culturale, artistico e ricreativo.
2. La Giunta Comunale con propria deliberazione, individua gli immobili che per loro tipologia possono essere destinati alle finalità indicate al comma 1.

ART. 3 MODALITÀ PER L'USO

1. La richiesta di concessione in uso, compilata sull'apposito stampato fornito dall'Amministrazione comunale, dovrà essere indirizzata al responsabile del servizio competente e dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa. Essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare chiaramente il genere di manifestazione o attività che si intende organizzare, la data, gli orari di svolgimento e il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso.
2. La concessione in uso dei locali sarà subordinata al versamento anticipato di un rimborso spese, da effettuarsi in favore del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola.
3. La Giunta Comunale, annualmente, determina la tariffa di utilizzo dei locali tenendo conto delle spese relative ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, pulizia ed usura di suppellettili ed attrezzature.
4. La concessione in uso ha natura di concessione amministrativa, con espressa esclusione della normativa vincolistica di locazioni di immobili di cui all'art. 1571 e seguenti del Codice civile.

ART. 4 USO GRATUITO

1. È gratuito l'utilizzo dei locali comunali da parte delle scuole, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) legalmente riconosciute, dei partiti politici e dei promotori di referendum popolari nel corso della campagna elettorale.

2. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre concedere l'uso gratuito dei locali a beneficiari particolarmente meritevoli, fissando obblighi e modalità.

ART. 5 AUTORIZZAZIONE

1. L'assegnazione dei locali è disposta con provvedimento autorizzativo del Responsabile del Servizio competente.
2. L'atto formale di concessione in uso dei locali dovrà essere inviato per conoscenza all'Ufficio della Polizia Municipale.

ART. 6 DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata fino a 24 ore prima dell'inizio della data di utilizzo da parte del concessionario per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Ente. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta dal concessionario o di corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuali danni. In caso di revoca, l'ufficio competente provvederà alla restituzione del canone eventualmente già versato.
2. Il mancato utilizzo dei locali dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto.
3. Si incorre nella decadenza della concessione, qualora non si adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione sulla base del presente regolamento

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. È fatto obbligo al concessionario:
 - a) Provvedere alla pulizia dei locali e allo sgombero delle attrezzature impiegate;
 - b) Riparare a proprie spese gli eventuali danni arrecati.
 - c) Garantire che l'impatto acustico ambientale, a seguito di attività sonore, rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità secondo le norme della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
 - d) Nel caso di impiego di impianti e palchi, fornire all'ufficio competente una relazione tecnica a firma di professionista abilitato che ne attesti il corretto montaggio e la rispondenza alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno;
2. Il locale assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente dal concessionario e non potrà essere ceduto, anche temporaneamente ad altri, se non previa autorizzazione comunale.
3. Il concessionario si impegna, al termine della concessione ad eliminare qualunque opera di modifica, miglioria o addizioni apportate, salvo quelle che l'Ente, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di riconoscere alcunché al concessionario, ritenesse di accettarle come acquisite al patrimonio dell'Ente.

ART. 8 CONTROLLI

L'ufficio competente dovrà predisporre il relativo servizio con particolare riguardo ai seguenti adempimenti:

- a) provvedere alla consegna delle chiavi e dei locali stessi al concessionario, previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota stabilita dal provvedimento di concessione in base alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale;
- b) controllare al momento della riconsegna delle chiavi, lo stato di pulizia e di conservazione dei locali, nonché l'efficienza degli impianti di illuminazione, di riscaldamento, di amplificazione e di ogni altra strumentazione ivi installata.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

1. l'Amministrazione Comunale e il personale incaricato sono esonerati da responsabilità derivanti da danni o ammanchi che, a qualsiasi titolo, si verifichino nel corso delle manifestazioni in pregiudizio del concessionario.
2. Il concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata.
3. Il concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dello svolgimento delle manifestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

ART. 10 SANZIONI

La mancata osservanza di una o più prescrizioni previste dal presente Regolamento comporterà la revoca immediata della concessione d'uso dei locali e qualora in sede di sopralluogo di verifica, il responsabile del servizio o chi da lui individuato dovesse accertare l'insorgere di situazioni o di fatti che abbiano danneggiato le strutture o gli arredi, sarà cura del concessionario provvedere al risarcimento del danno.

ART 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.